



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20.05.2021

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente documento definisce linee di indirizzo per la celebrazione dei matrimoni civili così come disciplinati dagli artt. 106 - 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
3. La celebrazione del matrimonio civile avviene pubblicamente, nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella Casa Comunale o presso luoghi diversi debitamente individuati di seguito al punto n. 4, e comunicati al Prefetto. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice Civile.

Art. 2 – Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni vengono celebrati di norma presso il Palazzo Comunale (Sala del Consiglio). Per individuazione della Giunta la celebrazione potrà aver luogo, a richiesta degli interessati, altresì, presso la Villa Manusardi.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) e della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali n. 29/2007, la Giunta Comunale, con propria deliberazione da trasmettere al Prefetto, può prevedere l'istituzione di ulteriori uno o più sedi esterne al Municipio, ma sempre nella disponibilità comunale, quali separati uffici dello stato civile, al fine di celebrarvi i matrimoni

Art. 3 – Giorni ed orari di celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati nei seguenti giorni ed orari, in conformità con l'apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile:
 - nei mesi di giugno, luglio ed agosto: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
 - nei restanti mesi: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
2. Solo per i matrimoni richiesti presso Villa Manusardi, nei mesi di giugno, luglio e agosto, è possibile la celebrazione nella giornata del sabato anche dalle 15:30 alle 18:00.
3. Non sono comunque celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni: 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 12 marzo (S. Patrono), 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25, 26 e 31 dicembre e comunque al di fuori di quanto stabilito nel presente disciplinare.
4. Non è nemmeno possibile la celebrazione in occasione delle chiusure degli Uffici disposte con decreto sindacale annuale relativo alle festività dell'anno in corso.
5. La Giunta Comunale valuterà annualmente eventuali modifiche da apportare alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 4 – Compartecipazione alle spese

1. I matrimoni celebrati nel Palazzo Comunale sono gratuiti, salvo quanto previsto nel successivo comma 2.

Per la celebrazione dei matrimoni presso la Villa Manusardi o eventuali altri edifici deputati alla celebrazione di matrimoni individuati con atto di Giunta Comunale, si rimanda alle tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 01.02.2021.

2. La Giunta può aggiornare annualmente gli importi di cui ai commi precedenti, con propria delibera da adottarsi prima della predisposizione del bilancio di previsione;
3. Il pagamento dell'intero importo dovuto, in relazione al luogo prescelto, dovrà essere versato almeno 7 giorni antecedenti la data di matrimonio e la relativa quietanza dovrà essere esibita per conferma della prenotazione, all'Ufficio di Stato Civile.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti o a cause di forza maggiore.

Art. 5 – Allestimento delle Sale e dei Luoghi adibiti alla cerimonia

1. Le sale adibite alla celebrazione del matrimonio civile possono essere addobbate con composizioni floreali, a totale carico degli interessati ai quali spetta anche il disallestimento relativo nei tempi utili per l'eventuale celebrazione di altri matrimoni.
2. È vietato il lancio del riso, di petali di fiori o altro ancora nelle sale e all'interno degli edifici nei quali sono celebrati i matrimoni.

Nel solo Palazzo Comunale tale lancio è consentito esclusivamente all'uscita del Palazzo Comunale.

Le pulizie dei locali sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6– Prescrizioni per l'utilizzo dei locali

1. Tutte le persone interessate al celebrando matrimonio dovranno tenere fin dal momento dell'ingresso nella sede individuata per la celebrazione e fino alla conclusione del rito, compreso il relativo esodo, un contegno corretto, riguardoso e decoroso evitando schiamazzi e comportamenti che rechino disturbo.
2. È vietato lo svolgimento di rinfreschi o altre attività di festeggiamento sia all'interno delle sale che all'esterno delle stesse, così come nei luoghi per le celebrazioni esterni sopraccitati.

Ove risulti la mancata osservanza delle norme di corretto uso degli ambienti ospitanti la celebrazione del matrimonio, fattane constatazione con verbale redatto a cura del personale addetto al servizio, il Comune si riserva il diritto di agire verso i richiedenti per il completo risarcimento dei danni patiti, secondo le disposizioni del codice civile. **È previsto pertanto, oltre al pagamento dell'importo dovuto in relazione al luogo prescelto, il pagamento di una maggiorazione, pari al 15 % della tariffa già versata, nel caso vengano riscontrati danni ai**

locali o debbano essere fatti interventi, quali pulizie straordinarie o altro, anche negli spazi esterni, da effettuare entro 30gg. dalla celebrazione, con le stesse modalità di pagamento utilizzate per il pagamento della sala o del luogo prescelto. Tale sanzione deve essere versata anche nei casi in cui la celebrazione del matrimonio sia a titolo gratuito, come nel caso indicato all'art. 4 comma 1.

3. Non sono ammessi ritardi da parte degli sposi e relativi testimoni, per la celebrazione del matrimonio superiori ai 15 minuti, fatti salvi i casi di forza maggiore, che potrebbero arrecare un danno all'Ente sia dal punto di vista dell'utilizzo della sala/degli spazi per altre celebrazioni o eventi in orario successivo, sia per eventuali altri impegni istituzionali del celebrante.

Nel caso il ritardo sia superiore e non dovuto a cause di forza maggiore, documentate e/o documentabili, è previsto, oltre al pagamento dell'importo dovuto in relazione al luogo prescelto, il versamento di una maggiorazione, pari al 15 % della tariffa già versata, da effettuare entro 30 gg. dalla celebrazione, con le stesse modalità di pagamento utilizzate per il pagamento della sala o del luogo prescelto.

Tale sanzione deve essere versata anche nei casi in cui la celebrazione del matrimonio sia a titolo gratuito, come nel caso indicato all'art. 4 comma 1.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda

1. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da regolari pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. 396 del 03.11.2000.
A tal fine la prenotazione della celebrazione del matrimonio avverrà il giorno della firma delle pubblicazioni per i cittadini residenti e alla presentazione della delega alla celebrazione da parte del Comune delegante per i cittadini non residenti.
2. La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda indirizzata al Sindaco secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso.

Art. 8 – Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalfiumanese, con anticipo di almeno 30 giorni, fornendo altresì la seguente documentazione.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alla vigente normativa in materia e alle eventuali disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'Amministrazione Comunale di Casalfiumanese.

Art. 10 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.